



## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO CHE** con D.Lgs.23.06.2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione;

**DATO ATTO** che con deliberazioni n. 55 e n. 56 del 30/12/2021 dichiarate immediatamente esigibili, il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 ed il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

**RICHIAMATO** l'art. 3 comma 4 del citato D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il quale stabilisce:  
*“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;*

**RICHIAMATO** inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

**DATO ATTO** che, in base al punto 9.1 del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

**RITENUTO** pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

**RICHIAMATO** il principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 in merito alle modalità di costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese per appalti pubblici di lavori di cui all'art. 3 comma 1 lettera ll), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia;

**VERIFICATA**, in particolare, la possibilità di mantenere prenotate le somme di cui sopra mediante costituzione del fondo pluriennale vincolato in presenza, tra le altre, dell'attivazione formale delle procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo;

**DATO ATTO** che ciascun Responsabile, al fine del mantenimento delle spese e delle entrate a residuo, ha dichiarato *“sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge che vengono mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2021 e precedenti in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011”*;

**DATO ATTO** che ciascun Responsabile, al fine di mantenimento delle spese e delle entrate a residui ha adottato le seguenti determinazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi sulla base del principio applicato della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

- Determinazione Servizio Segreteria n. 168 del 17/03/2022
- Determinazione Servizio Tecnico Urbanistico n. 167 del 16/03/2022
- Determinazione Servizio Polizia Municipale n. 170 del 17/03/2022
- Determinazione Servizio Finanziario n. 166 del 16/03/2022

**DATO ATTO** che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2021 il servizio finanziario ha provveduto, in collaborazione con le altre aree dell'Ente, all'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallineare i valori all'effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2021 e dagli esercizi precedenti;

**PRESO ATTO** che dalla suddetta verifica sono emerse le seguenti risultanze:

- € 14.122,98 di residui attivi da eliminare per insussistenza del credito di cui 11.859,28 di parte corrente e € 2.263,70 di parte in conto capitale come da prospetto allegato B);
- € 3.612,51 di residui passivi da eliminare per insussistenza del debito di cui € 3.096,32 di parte corrente e € 516,19 di parte in conto capitale come da prospetto allegato C);
- € 430.204,20 consistenza nella voce spesa del fondo pluriennale vincolato alla data del 31.12.2021 dei quali € 74.042,14 di parte corrente ed € 356.162,06 di parte capitale (come da prospetto allegato D);

**CONSIDERATO** pertanto necessario procedere con l'incremento nell'esercizio 2022, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi;

**DATO ATTO** che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta così costituito:

#### DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

<b>PARTE CORRENTE</b>					
Residui passivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2022 e successivi		Residui passivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2023 e successivi		Residui passivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2024 e successivi	
	€ 74.042,14		0		0
Residui attivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2022 e successivi		Residui attivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2023 e successivi		Residui attivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2024 e successivi	
	0		0		0
<b>Differenza = incremento FPV Entrata 2022</b>	<b>€ 74.042,14</b>	<b>Differenza = incremento FPV Entrata 2023</b>	<b>0</b>	<b>Differenza = incremento FPV Entrata 2024</b>	<b>0</b>

<b>PARTE CAPITALE</b>					
Residui passivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2022 e successivi		Residui passivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2023 e successivi		Residui passivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2024 e successivi	
	€ 356.162,06		0		0
Residui attivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2022 e successivi		Residui attivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2023 e successivi		Residui attivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2024 e successivi	
	0		0		0
<b>Differenza = Incremento FPV Entrata 2022</b>	<b>€ 356.162,06</b>	<b>Differenza = Incremento FPV Entrata 2023</b>	<b>0</b>	<b>Differenza = Incremento FPV Entrata 2024</b>	<b>0</b>

**DATO ATTO** che non è necessaria la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato nel caso in cui la reimputazione riguardi contestualmente, entrate e spese correlate (ad esempio con riferimento ai trasferimenti a rendicontazione);

**CONSIDERATO** che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, nonché del bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

**CONSIDERATO** che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024 devono essere adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

**RICHIAMATO** il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili, dando atto che tale operazione ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti;

**VISTA** la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato;

**VISTE** le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute nel seguente allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento:

- **Allegato A - Elenco residui attivi e passivi al 31.12.2021;**
- **Residui Attivi per € 1.261.356,90**
- **Residui Passivi per € 587.496,94**

**RICHIAMATO** l'art. 4 commi 4 e 5 del D.L. 41/2021, il quale prevede che siano automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;

**RICHIAMATO** inoltre il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2021 che, ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del citato D.L. n. 41/2021, con cui sono stabilite le modalità e le date dell'annullamento dei debiti di cui al comma 4, del relativo scarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori, nonché le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 4, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti;

**DATO ATTO** in particolare che il decreto di cui al comma precedente prevede che, ai fini del rendiconto 2021, gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con un unico atto deliberativo della giunta trasmesso tempestivamente al Consiglio, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente

al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2021, attraverso:

a. la cancellazione definitiva dei propri residui attivi individuati dall'elenco trasmesso dall'agente della riscossione;

b. la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato, di un importo pari a quello riguardante i residui attivi cancellati;

c. la determinazione del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di importo pari alla differenza tra l'importo dei residui attivi cancellati di cui alla lettera a) e la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità di cui alla lettera b);

d. la cancellazione definitiva dalle scritture patrimoniali dei crediti individuati all'elenco trasmesso dall'agente della riscossione ai sensi del comma 4 già stralciati dal conto del bilancio;

**VISTA** la comunicazione pervenuta in data 1/12/2021 dall'agente della riscossione contenente l'elenco delle quote annullate di cui all'art. 4 c. 4 del D.L. n. 41/2021, per un importo complessivo pari ad € 19.349,91;

**DATO ATTO** che nel conto del bilancio 2021 non sono presenti residui attivi riferiti alle quote annullate automaticamente di cui all'art. 4 commi 4 e 5 del D.L. n. 4/2021 e che pertanto non occorre procedere con l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi di cui al Decreto MEF del 14 luglio 2021;

**RITENUTO** inoltre necessario procedere ad apportare le necessarie variazioni di cassa degli stanziamenti di entrata e di spesa del Bilancio di Previsione 2022/2024, esercizio 2022 conseguenti alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2021 nell'esercizio 2022 come risulta dal prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato D e E);

**CONSIDERATO** che le variazioni di bilancio necessarie alla reimputazione degli accertamenti di entrata ed agli impegni di spesa, non alterano gli equilibri di Bilancio ai sensi degli articoli 162 e 171 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** il parere del Revisore del Conto, Dott. Renato BERZANO:

- con data 18.03.2022 prot. n. 3061 del 21.03.2022, in merito al Riaccertamento Ordinario dei Residui 2021 attivi e passivi e alla Variazione di Bilancio, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;

#### **VISTI**

- il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. del 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

**ACQUISITO** i pareri favorevoli concernenti la regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di Legge, esito accertato e proclamato dal Presidente

#### **DELIBERA**

- 1) Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l'esercizio 2021, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 ai fini della

predisposizione del rendiconto 2021, come risulta dal seguente allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato A - Elenco residui attivi e passivi al 31.12.2021;**  
**- Residui Attivi per € 1.261.356,90**  
**- Residui Passivi per € 587.496,94**

- 2) Di incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2022, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito:

#### DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

<b>PARTE CORRENTE</b>					
Residui passivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2022 e successivi	€ 74.042,14	Residui passivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2023 e successivi	0	Residui passivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2024 e successivi	0
Residui attivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2022 e successivi	0	Residui attivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2023 e successivi	0	Residui attivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2024 e successivi	0
<b>Differenza = incremento FPV Entrata 2022</b>	<b>€ 74.042,14</b>	<b>Differenza = incremento FPV Entrata 2023</b>	<b>0</b>	<b>Differenza = incremento FPV Entrata 2024</b>	<b>0</b>

<b>PARTE CAPITALE</b>					
Residui passivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2022 e successivi	€ 356.162,06	Residui passivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2023 e successivi	0	Residui passivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2024 e successivi	0
Residui attivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2022 e successivi	0	Residui attivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2023 e successivi	0	Residui attivi al 31.12.2021 cancellati e reimputati al 2024 e successivi	0

<b>Differenza = incremento FPV Entrata 2022</b>	<b>€ 356.162,06</b>	<b>Differenza = Incremento FPV Entrata 2023</b>	<b>0</b>	<b>Differenza = Incremento FPV Entrata 2024</b>	<b>0</b>
---	---------------------	---	----------	---	----------

3) Di stralciare dal conto di bilancio 2021 € 14.122,98 di residui attivi da eliminare per insussistenza del credito di cui 11.859,28 di parte corrente e € 2.263,70 di parte in conto capitale come da prospetto allegato B);

4) Di stralciare dal conto di bilancio 2021 € 3.612,51 di residui passivi da eliminare per insussistenza del debito di cui € 3.096,32 di parte corrente e € 516,19 di parte in conto capitale come da prospetto allegato C);

5) Di approvare le variazioni degli stanziamenti del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023, nonché del Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024, come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

- Variazione del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023;
- Variazione del bilancio di previsione finanziario 2022;- 2024;
- Variazione del bilancio di previsione finanziario 2022 - cassa;

6) Di procedere contestualmente con la reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi finanziari indicati;

7) Di dare atto che nel conto del bilancio 2021 non sono presenti residui attivi riferiti alle quote annullate automaticamente di cui all'art. 4 commi 4 e 5 del D.L. n. 4/2021 e che pertanto non occorre procedere con l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi di cui al Decreto MEF del 14 luglio 2021;

8) Di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2021;

Successivamente, la Giunta Comunale  
con separata unanime votazione

### **DELIBERA**

Di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. n. 267/2000, onde permettere l'adozione degli atti necessari all'approvazione del rendiconto 2021.



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
Firmato digitalmente  
F.to: BALLARI Simone

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

---

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE